

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA EX ARTT. 41 E 52 C.P.A.**

**PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per i Sig.ri **LUPO VINCENZO** (C.F. LPU VCN 66E05 B429U), nato a Caltanissetta il 5 maggio 1966, **CAMIOLO CALOGERO** (C.F. CML CGR 75B16 G580R), nato a Piazza Armerina (EN) il 16 febbraio 1975 e **CHITÈ NICOLÒ IVAN MARCELLO**, nato a San Cataldo (CL) il 19 giugno 1977 (C.F. CHT NLV 77H19 H792J), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Ilardo (C.F. LRD MRT 67P19 H792W), con lui elettiv. dom.ti presso il suo studio di Roma, Via Crescenzo, 9, giuste procure – da intendersi apposte, anche ai fini telematici – in calce al presente atto (per le comunicazioni e le notificazioni si indicano i seguenti recapiti: telefax 0934/556916; pec: [studiolegaleilardo@legalmail-cnf.it](mailto:studiolegaleilardo@legalmail-cnf.it));

**contro**

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 80184430587), con sede a Roma, Via Arenula n.70, in pers. del Ministro e leg. rappr. *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici di Via dei Portoghesi n.12 è *ope legis* domiciliato;

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE** (C.F. 80184430587), con sede a Roma, Via Arenula n.70, in pers. del leg. rappr. *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici di Via dei Portoghesi n.12 è *ope legis* domiciliato;

- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), con sede a Roma, Piazza Colonna, 370, in pers. del leg. rappr. *pro tempore*, rappr. e dif. dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici di Via dei Portoghesi n.12 è *ope legis* domiciliata;

**e nei confronti,**

- **LOBUE ROSARIO**, nato a San Cataldo il 29 settembre 1983 (Cod. Fisc. LBO RSR 83P29 H792S), residente a Serradifalco (CL), via Calogero Pace n. 5;

- **GAMBINO FRANCESCO**, nato a Palermo il 3 aprile 1982 (Cod. Fisc. GMB FNC 82D03

G273K), residente a Siracusa (SR), via Matteo Ricci n. 3;

- **LA PLACA ROBERTO MARIA**, nato a Enna il 12 settembre 1976 (Cod. Fisc. LPL RRT 76P12 C342N), residente a Caltanissetta, Viale Sicilia n. 7;

- **CUOMO LUCA**, nato a Castellammare di Stabia il 18/06/1985 (Cod. Fisc. CMU LCU 85H18 C129Z), residente a Roma, via Mar Rosso n. 340, Scala C, Interno 1;

- **MADDALUNO MASSIMO**, nato a Torre del Greco il 16/05/1984 (Cod. Fisc. MDD MSM 84E16 L259Y), residente a Casalnuovo di Napoli, Via dei Pini Parco Andromeda n. 3, Scala A, p 1, Interno 5 – PEC: [maddalunomassimo@pec.it](mailto:maddalunomassimo@pec.it)

- **CALDARONI IVANO**, nato a Monte San Giovanni Campano il 07/08/1969 (Cod. Fisc. CLD VNI 69M07 F620Y), residente a Monte San Giovanni Campano, Via Colle Varone n. 12;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

- del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12 novembre 2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei (graduatorie che pure si impugnano), così come predisposte e preliminarmente approvate dalla Commissione esaminatrice con verbale della sessione dell'11 novembre 2025, nell'ambito del Concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti (già area funzionale seconda), profilo di Conducente di automezzi;

- dei verbali delle sottocommissioni, della Commissione esaminatrice centrale e, in particolare, il verbale dell'11.11.2025, pubblicato il 12.11.2025, con cui la Commissione centrale ha formulato e approvato la graduatoria di merito e quella dei soggetti vincitori ed idonei;

- del provvedimento del 28.11.2025, Prot. m\_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso risultati assegnatari di sede;

- degli ulteriori provvedimenti di rettifica delle graduatorie, scorrimento delle stesse e di assegnazione delle sedi;

- del *“Bando di concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo inde-*

*terminato di n.1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda”* pubblicato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024;

- del relativo provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) con cui è stato indetto il suddetto concorso;

- nonché, in genere, di tutti gli altri atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, tra essi incluso – ove ed in quanto ciò occorrer possa – anche il DPCM 11 maggio 2023 ed il DPCM 10 novembre 2023, recanti l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici e, comunque, gli altri atti e/o provvedimenti nel suddetto “Bando” richiamati.

\* \* \*

### FATTO

L’odierno ricorso si riferisce essenzialmente, e/o comunque principalmente, al Bando del **7 agosto 2024**, con cui il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1000 posti di conducente di automezzi, e si correla alla legittima pretesa degli odierni ricorrenti di essere assunti, a seguito di utilizzo della graduatoria di una precedente procedura assunzionale, in cui gli stessi si sono utilmente classificati.

Il riferimento corre all’Avviso di Selezione datato **27 dicembre 2019**, pubblicato sulla G.U.R.I., Concorsi ed Esami n.4 del 14 gennaio 2020, con cui il Ministero della Giustizia, a norma dell’art. 35, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (in correlazione con l’art. 16, Legge 28 febbraio 1987 n.56) dava corso ad una procedura selettiva “*mediante avvia-mento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata all’assunzione di centonove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana*”.

I 109 (centonove) posti a concorso (afferenti, ex art. 35, comma 1, lettera “b”, D.Lgs. 165/2001, a “*qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo*”) erano così ripartiti:

- Amministrazioni centrali – Roma: 19 posti
- Distretto di Bari: 5 posti
- **Distretto di Caltanissetta: 5 posti**
- Distretto di Catania: 6 posti

• Distretto di Catanzaro:	4 posti
• Distretto di Firenze:	3 posti
• Distretto di Genova:	9 posti
• Distretto di Lecce:	2 posti
• Distretto di Messina:	2 posti
• Distretto di Milano:	2 posti
• Distretto di Napoli:	10 posti
• Distretto di Palermo:	14 posti
• Distretto di Potenza:	3 posti
• Distretto di Reggio Calabria:	4 posti
• Distretto di Roma:	18 posti
• Distretto di Salerno:	<u>3 posti</u>
Totale	109 posti

Alla procedura selettiva in questione, con riferimento ai 5 posti (4 + 1 riservatorio) del Distretto di Caltanissetta, partecipavano anche gli odierni ricorrenti, che, dopo essersi utilmente collocati nella graduatoria formata dal Centro per l'Impiego di Caltanissetta, venivano convocati dalla Commissione per il colloquio per la data del 16 febbraio 2021.

Al termine della prova, la Commissione dichiarava idonei i Sig.ri: (1) Spalletta Luigi; (2) Licitra Michele; (3) Sabatino Francesco; (4) Calabria Tindaro; (5) Lupo Vincenzo; (6) Camiolo Calogero; (7) Chité Nicolò Ivan Marcello; nonché, quali riservatari, i Sig.ri (1) Giambanco Salvatore e (2) Valletta Eliseo.

Dopo di che, la Commissione provvedeva contestualmente ad approvare (come segue) la graduatoria dei lavoratori utilmente selezionati, ossia:

1. Spalletta Luigi;
2. Licitra Michele;
3. Sabatino Francesco;
4. Calabria Tindaro;

Riservatari:

1. Giambanco Salvatore.

Sulla base della suddetta graduatoria, quindi, i Sig.ri Spalletta Luigi, Licitra Michele, Sabatino Francesco, Calabria Tindaro e Giambanco Salvatore, venivano successivamente avviati al lavoro, sottoscrivendo successivamente il relativo contratto di lavoro.

Si rappresenta sin d'ora che la Commissione nominata per la Corte di appello nissena, unitamente a quella nominata per la Corte di appello di Genova, è stata la più celere ad espletare la procedura selettiva, mentre altri distretti territoriali hanno concluso le relative procedure solo nell'avanzato corso del 2022 o, addirittura, nel 2023. Il che – si badi – è dimostrato dallo stesso Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024, del 6 giugno 2022, al cui paragrafo 2 veniva evidenziato, con riferimento allo “*Stato di attuazione del Piano Triennale 2019-2021 e delle procedure di reclutamento autorizzate dalla legislazione successiva al D.P.C.M. 20 giugno 2019*”, con specifico riferimento ai “**Conducenti di automezzi**”, che: “...*Sono ancora in corso le procedure concorsuali in alcuni dei distretti; ad oggi, infatti, si è proceduto all'assunzione effettiva di 72 unità, con una spesa pari a € 2.439.998,64...*” (solo l'enfasi è nostra; n.d.r.).

In data 13 luglio 2021, il Ministero della Giustizia indiceva un interpello di assestamento, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo sulla mobilità 15 luglio 2020, per la copertura (anche) di 590 posti del profilo conducenti di automezzi, così ufficializzando e pubblicizzando la suddetta ulteriore carenza di organico, che, con riferimento al Distretto di Corte di appello di Caltanissetta, evidenziava che i posti scoperti erano nel frattempo divenuti 13 (tredici). Posti che di lì a poco divenivano addirittura 19 (diciannove), come risulta dall'ulteriore interpello del 26 luglio 2023.

Senonché, nonostante l'avvio della suddetta procedura di interpello, nessuno dei 13 (o 19, se si considera l'ulteriore interpello del 26 luglio 2023) posti di conducenti automezzi veniva coperto con riferimento al Distretto di Corte di appello di Caltanissetta, sicché essi rimanevano vacanti.

In data 6 giugno 2022, quindi, il Ministero della Giustizia pubblicava il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, anni 2022-2023-2024, che evidenziava una carenza in organico di ben 959 conducenti di automezzi sul territorio nazionale, **da ricoprire in tempi rapidi**: cosa che, però, non è avvenuta<sup>1</sup>. Il predetto Piano Triennale del Fabbis-

---

<sup>1</sup> Nello specifico, si osserva che il predetto Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: - **ai paragrafi 5b) e 5c)**, in considerazione del *budget* residuale 2019-2020 (utilizzabile per € 70.194.152,34) e di quello correlato alle facoltà assunzionali 2022-2024 (ammontante a € 184.892.903,13), individuava in € 255.087.055,47 “*il budget complessivo da facoltà assunzionali a disposizione per l'Amministrazione giudiziaria per far fronte al completamento della programmazione assunzionale 2019-2021 nonché alla pianificazione dei fabbisogni per il*

sogno del Personale veniva recepito nel Piano Integrato di attività ed organizzazione (c.d. PIAO) 2022-2024, approvato con D.M. della Giustizia del 30 giugno 2022.

Tuttavia, come detto e per quanto qui rileva, nonostante che, con specifico riferimento al Distretto nisseno (e non solo), fosse stata rilevata la carenza in organico di 13 (tredici) conducenti di automezzi, il Ministero non procedeva allo scorrimento delle graduatorie e alla assunzione degli idonei; circostanza, questa, che avrebbe consentito di coprire buona parte dei posti vacanti e fronteggiare le carenze rilevate nel piano del fabbisogno.

**È appena il caso di evidenziare che, ove il Ministero avesse proceduto al suddetto scorrimento, gli odierni ricorrenti che, come detto, erano risultati idonei alla procedura selettiva, sarebbero stati assunti.**

Con D.P.C.M. dell'11 maggio 2023, pubblicato sulla G.U. del 12 giugno 2023, il Governo autorizzava il reclutamento e l'assunzione di nuove risorse di personale nelle P.A., da impiegare presso vari Ministeri ed enti, tra cui il Ministero della Giustizia.

Gli odierni ricorrenti, con note inoltrate al Ministero nel mese di luglio del 2023, chiedevano a quest'ultimo, stante le rilevate carenze di personale, di procedere allo scorrimento della graduatoria.

---

*prossimo triennio”;*

- al successivo **paragrafo 6** specificava testualmente che: *“Inoltre, osservando le scoperture si evince che le maggiori vacanze sono concentrate in area seconda; in particolare, 1.047 vacanze per cancellieri, 1.700 per assistenti, 1.397 operatori giudiziari, 959 conducenti. Pertanto, salve eventuali rimodulazioni, si ritiene funzionale coprire, primariamente, le vacanze presenti in tale area, anche in considerazione del fatto che in area III, l'attuale vacanza di funzionari giudiziari, che tanto incide sulle scoperture totali, verrà sanata, quasi totalmente, con le assunzioni che seguiranno la conclusione del concorso Ripam – Giustizia 2.329 posti”;*

- e quindi, sempre al predetto **paragrafo 6**, inseriva espressamente, nella pianificazione assunzionale della Area II, *“959 conducenti di automezzi area II, F1, da assumersi mediante concorso, avviamento da centri per l'impiego o scorrimento di graduatorie vigenti, per un totale di € 26.681.541,46”;*

- ed infine, al **paragrafo 11 (Conclusioni)**, oltre ad evidenziare un ulteriore risparmio di € 1.278.770,06 (che faceva quindi elevare ulteriormente il budget complessivo assunzionale ad € 256.365.825,53), richiama espressamente *“l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020 n.178<sup>1</sup>, ad assumere un contingente di 1.231 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di II e III area, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che consente di implementare la programmazione assunzionale di 6.033 unità, fino a 7.264 unità di personale”.*

Il Ministero, però, rigettava tale richiesta (in realtà al Sig. Chité il Ministero non ha mai risposto; n.d.r.), **asserendo che tale scorrimento, con riferimento al Distretto di Caltanissetta, non sarebbe stato possibile, in quanto la relativa graduatoria, in tesi avversaria, approvata il 16 febbraio 2021, al momento della emissione del D.P.C.M. 11 maggio 2023, sarebbe già scaduta, trovando applicazione, a detta del Ministero, il termine biennale di validità delle graduatorie previsto dall'art. 35, comma 5-ter. D.Lgs. n.165/2001, nel testo modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 160/2019.**

Avverso il suddetto diniego di scorrimento della graduatoria, i Sig.ri Lupo e Camiolo proponevano ricorso al TAR Sicilia – Palermo, evidenziando, sotto plurimi profili, l'illegittimità del diniego ministeriale.

Ed invero, i ricorrenti deducevano, *in primis*, che nel caso di specie il termine di validità delle graduatorie era quello triennale e non biennale, atteso che l'Avviso di selezione era stato approvato prima che venisse approvata ed entrasse in vigore la modifica dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001 che, come detto, ha ridotto da 3 a 2 anni il termine di validità delle graduatorie.

Infatti, l'Avviso di selezione era stato approvato il 27 dicembre 2019, laddove la modifica dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001 (con riduzione del termine di vigenza delle graduatorie da 3 a 2 anni), è avvenuta per effetto di una norma, l'art. 1, comma 149, Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), votata nello stesso giorno 27 dicembre 2019 (peraltro in tarda ora) e, soprattutto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 19, Legge 160/2019).

Era quindi logico ed evidente che, quando l'Avviso di selezione in questione faceva riferimento e richiamo, sia in premessa (ossia tra i “*VISTO*”) sia in parte dispositiva (l'art.13<sup>2</sup>), al D.Lgs. 165/2021, **detto riferimento e richiamo non poteva che essere al D.Lgs. 165/2001 nel testo vigente al momento della redazione ed approvazione dell'Avviso e, quindi, quello anteriore** alla Legge 27 dicembre 2019, n.149, in GURI del 30 dicembre 2019.

---

<sup>2</sup> In cui, infatti, si indicava il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – ovviamente nel testo vigente all'epoca (27 dicembre 2019) della redazione ed approvazione dell'Avviso stesso – tra le norme dichiarate applicabili “*per quanto non espressamente menzionato*” nello stesso Avviso.

Veniva altresì dedotto che, anche a voler ipoteticamente ritenere che il termine di validità della graduatoria fosse biennale e non triennale, il *dies a quo* di decorrenza di tale termine, non poteva di certo essere individuato nella data del 16 febbraio 2021, in cui era stata redatta la graduatoria della Commissione del Distretto di Caltanissetta, atteso che detta graduatoria non era quella approvata dal Ministero.

Ed ancora, veniva dedotto che, anche a voler opinare diversamente, l'operato del Ministero era comunque illegittimo, atteso che lo stesso, nonostante le conclamate (in atti ufficiali) carenze di organico, non aveva provveduto per tempo, allorché le graduatorie (ammesso e non concesso che la loro validità fosse realmente di 2 anni) erano ancora in corso di validità.

Si stigmatizzavano altresì le varie *rationes* di prevalenza dello scorrimento della graduatoria additate dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011 n.14, tra le quali (oltre al risparmio di costi e di tempi) quelle di “*trasparenza e di imparzialità*” spiegate dal massimo organismo nomofilattico amministrativo ai paragrafi 49 e 50 della predetta sentenza n.14/2011<sup>3</sup> (in tal senso, cfr. pure, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 1° agosto 2014 n.4119, cit.), laddove, per converso, attendere (anche ove ciò non dipendesse da mera inerzia e si correlasse all'esigenza di emettere un decreto unico) di emettere il decreto autorizzativo oltre i termini di (presunta) scadenza delle graduatorie implicava, di fatto, eludere siffatta specifica *ratio*, indicata dalla Adunanza Plenaria e dalla successiva giurisprudenza amministrativa. E ciò a maggior ragione ove si consideri che lo scorrimento di una graduatoria approvata a seguito di regolare

---

<sup>3</sup> Che qui conviene riportare:

49. *Non può trascurarsi, poi, che l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata alla amministrazione circa le modalità dell'assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, appare maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza e di imparzialità.*

*Infatti, come esattamente evidenziato dall'ordinanza di deferimento alla Plenaria, “se si considera che i nominativi dei soggetti in graduatoria sono ben noti a tutti, potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria (ove l'amministrazione avesse mano libera in tal senso) il maggiore o minore <gradimento> che i soggetti che vi si trovano incontrano presso l'ente che deve provvedere all'assunzione”.*

50. *Ne deriva, quindi, che sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.*

selezione pubblica, allo scopo di ricoprire le vacanze di organico, oltre a realizzare quei principi “di imparzialità e trasparenza”, come stigmatizzati dalla pronunzia della Adunanza Plenaria n. 14/2011:

- non solo non viola alcun principio, mène che meno quello (ex art. 97 della Cost.) che obbliga a reclutare il personale tramite concorso;

- ma risponde anzi alla necessità, particolarmente attuale anche alla luce degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, di contenimento della spesa pubblica, evitando, così, ingenti costi e notevoli sforzi organizzativi che deriverrebbero dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale;

- e, soprattutto, consente di abbattere i tempi, consentendo di realizzare l'azione amministrativa con celerità e speditezza, che, come è noto, costituiscono dei corollari (se non veri e propri presupposti) del principio di buon andamento.

Notificato e depositato il ricorso, che veniva iscritto al numero 1779/2023 R.G. del TAR Sicilia-Palermo, in esso interveniva, adesivamente, il Sig. Chité, chiedendone l'accoglimento, mentre il Ministero, nel costituirsi in giudizio, non solo adduceva delle ragioni diverse rispetto a quelle che erano state esplicitate dal Ministero, ma preannunciava che le ragioni dei ricorrenti sarebbero state tutelate dal bando in corso di redazione.

L'adito TAR palermitano, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con sentenza del 25 marzo 2024 n.1066, considerato – tra le altre cose – che non era ancora stato bandito il nuovo concorso (nel qual caso riteneva, quindi, implicitamente ma univocamente, esperibile il ricorso al TAR), dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ossia del Tribunale ordinario di Caltanissetta, in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale, entro i termini di legge, gli odierni ricorrenti procedevano alla riassunzione del giudizio, traslando in quella sede le relative domande e istanze.

Poco dopo la suddetta riassunzione, è accaduto che il Ministero della Giustizia, in data 7 agosto 2024, ha pubblicato il bando di concorso in questione, il quale prescriveva dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dall'Avviso di selezione del 27 dicembre 2019 e che risultavano ostativi alla partecipazione degli odierni ricorrenti.

Sicché, con ricorso al TAR Lazio-Roma, iscritto al n. 11221/2024 R.G., gli odierni ricorrenti hanno impugnato il Bando di concorso.

Con sentenza n. 18668/2025 datata 27 ottobre 2025, l'adito TAR, nella resistenza

delle Amministrazioni intime, ha rigettato il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza, gli odierni ricorrenti, non condividendone le motivazioni, sono in procinto di proporre appello al Consiglio di Stato.

Tornando ai fatti di causa, si rappresenta che, successivamente alla pubblicazione della suddetta sentenza, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso in questione (e gli ulteriori atti in epigrafe indicati).

Orbene, al fine di evitare che qualcuno possa eccepire l'improcedibilità del proponendo ricorso in appello, per mancata impugnazione della graduatoria finale, e stante l'impossibilità di proporre motivi aggiunti (sia in primo grado, dato che il ricorso avverso il bando è stato definito con la sopra richiamata sentenza prima della approvazione della graduatoria, sia in appello, stanti i limiti prescritti dall'art. 104, comma 3, c.p.a.), gli odierni ricorrenti procedono all'impugnazione del suddetta graduatoria, in uno agli altri atti in epigrafe indicati, i quali risultano illegittimi.

Donde il presente ricorso che muove per i seguenti

### MOTIVI

#### 1./ 2.

Va innanzitutto segnalato che l'indizione del bando di concorso in parola, dal cui espletamento è scaturita l'impugnata graduatoria, è illegittima, **soprattutto** (ma non solo) **nella misura in cui il Ministero della Giustizia ha messo a concorso anche i posti per i quali avrebbe dovuto procedere all'assunzione di coloro che, come gli odierni ricorrenti, sono risultati idonei nella precedente procedura selettiva** e che, stante la acclarata carenza di organico, manifestatasi nel periodo di utilizzo della graduatoria, hanno riposto legittimo affidamento sul fatto che il Ministero avrebbe provveduto alla copertura dei posti via via resisi vacanti utilizzando proprio, *in primis*, gli idonei presenti in graduatoria.

Col 1° motivo, che si connette ed integra col 2° motivo, tale deduzione verrà innestata, direttamente e/o indirettamente, sull'aspetto della prevalenza dello scorrimento della graduatoria quale forma naturale di reclutamento e sulla conseguente carenza motivazionale (e non solo) del Bando impugnato, che risulta generale ma, al tempo stesso, assume connotazioni specifiche e concrete proprio in relazione alla mancata considerazione della posizione e delle aspettative degli odierni ricorrenti.

Mentre il 2° motivo, come si vedrà, è principalmente volto a dimostrare il fonda-

mento obiettivo delle ragioni di doveroso utilizzo, appannaggio dei tre ricorrenti, della precedente graduatoria, di cui il Ministero non ha tenuto conto.

Procediamo per ordine.

**1.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 16 - 5/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 35 E 97 DELLA COST.**

Come detto, gli atti impugnati sono illegittimi.

**1.1.**

Ed invero, l'istituto dello scorrimento della graduatoria, che soltanto nel contesto dell'art.8, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (originario T.U. sul pubblico impiego) era circoscritto alla copertura dei soli posti iniziali, con la normativa sopravvenuta ha avuto una evoluzione che lo ha portato ad essere ordinariamente utilizzato per posti venutisi a rendere disponibili nel periodo di successiva vigenza, fino a diventare (come definitivamente sancito dal **Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n.14**) la modalità naturale, addirittura legislativamente preferita, di copertura dei posti, derogabile a favore della indizione di nuovi concorsi (in presenza di una graduatoria) solo a fronte di specifiche e motivate ragioni.

Peraltro, lo scorrimento, specie a far data dal 1° gennaio 2008 (ossia con la vigenza del-l'art.3, comma 87, Legge 244/2007), ha ricevuto una specifica copertura legislativa, che lo rende non derogabile da singoli avvisi.

Tali concetti, del resto, sono stati espressamente declinati dalla nota pronunzia della **Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 luglio 2011 n.14**, pronunciatasi sul disposto dell'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (c.d Legge finanziaria del 2008), ossia sulla disposizione legislativa che aggiunse, all'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001, il comma 5/ter, in forza del quale *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un ter-*

*mine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali” (la cui formulazione, per effetto dell’art. 1, comma 149, Legge 160/2019, a far data dal 1° gennaio 2020, è stata modificata nei sensi sopra declinati; n.d.r.).*

Orbene, va qui evidenziato come l’Adunanza Plenaria abbia riconosciuto ed espressamente dichiarato (al paragrafo 16 della motivazione della sentenza 14/2011) che:

*“L’intervento normativo del 2007 abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità:*

*- **è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario (“a regime”) delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi** (D.P.R. n. 487/1994);*

*- l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto generale dello “scorrimento” è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo”<sup>4</sup>.*

Inoltre,

- nel far salva la discrezionalità della P.A. nella determinazione relativa al c.d. “**an**” della copertura del posto vacante;
- l’Adunanza Plenaria ha anche stabilito che “*La decisione riguardante il quomodo della provvista del posto (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), invece, resta soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e vede circoscritti gli spazi discrezionali riservati all’apprezzamento dell’amministrazione*”, dichiarando espressamente che lo scorrimento delle graduatorie costituisce il metodo naturale, normativamente preferito per la copertura dei posti !!!

Ed infatti, l’Adunanza Plenaria:

*- dopo che, al paragrafo 31, lettere c) e d), ha testualmente dichiarato che: “c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide*

---

<sup>4</sup> Così, testualmente, la sentenza citata, essendo nostra solo l’enfasi grafica.

*ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso" e che "d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso";*

- ha espresso il seguente principio di diritto: *"In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti"*.

Ma v'è di più!

E ciò ancora di più alla luce della evoluzione storica dell'istituto dello scorrimento, che la succitata pronuncia dell'Adunanza Plenaria ricostruisce nei paragrafi da 32 a 53 della motivazione (che qui, in omaggio al principio di sinteticità, si richiamano espressamente), evidenziando come la disciplina riferita all'istituto dello scorrimento delle graduatorie, che costituisce **"il risultato di una complessa evoluzione, univocamente orientata alla progressiva dilatazione del suo spazio applicativo"** che, partendo dall'art.8, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, c.d. TUIC (che limitava lo scorrimento *"alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria o, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo"*), mediante il D.P.R. 487/1994 (prima) e per il D.Lgs. 267/2000, c.d. TUEL (poi), ha visto *"decisamente ampliato il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto dello scorrimento"* nonché diversamente *"delineato il rapporto con le altre modalità di copertura dei posti vacanti"*, fino a divenire, già con il D.Lgs. 165/2001 (e con le altre leggi sparse, citate dall'Adunanza Plenaria), **"il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive"**.

Sicché, al paragrafo 50 della pronuncia citata n.14/2011, l'Adunanza Plenaria ha concluso che: *"sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rap-*

*presenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico".*

Orbene, anche alla luce della suddetta autorevole pronuncia, è evidente l'utilizzabilità delle graduatorie, mediante il relativo scorrimento, anche per i posti successivamente resisi disponibili, che addirittura diviene il metodo ordinario, preferito di reclutamento del personale, dovendosi specificamente motivare, per contro, la non utilizzabilità delle graduatorie.

Laddove, per contro, il D.D.G. indittivo del nuovo concorso non ha tenuto in alcun conto, per quanto qui rileva, le legittime ragioni degli odierni ricorrenti – che verranno espresse nell'autonomo, ma altresì connesso, 2° motivo, che qui espressamente si richiama – ed il loro diritto ad essere assunti. Diritto fatto in atto valere dinanzi al Giudice del lavoro, ma che viene leso (in diritto) e pregiudicato (in fatto) dalla odierna, impugnata, nuova indizione, che mette a concorso anche i 3 (tre) posti che avrebbero dovuto essere riservati agli odierni ricorrenti, per via dello scorrimento a cui essi avevano ed hanno diritto.

In altre parole, nel caso a mani (in disparte, per il momento, la questione – che sarà esaminata al 2°, connesso, motivo – se nel caso di specie si applicasse il termine triennale di validità della graduatoria, come *principaliter* sostenuto dai ricorrenti o quello biennale, i posti vacanti, così come chiaramente evincibile dai bandi di mobilità pubblicati dal Ministero nonché dai vari piani del fabbisogno, erano disponibili allorché la graduatoria era vigente) il Ministero, prima di bandire un nuovo concorso, avrebbe dovuto procedere all'assunzione attingendo dalla graduatoria degli idonei del precedente avviso e, nel caso in cui, in esito a tale operazione, fossero rimaste carenze di organico, procedere alla indizione di un nuovo concorso o procedervi per i posti non risultati copribili con scorrimento.

Ciò non è avvenuto, donde l'illegittimità del bando di concorso in parola e della sua indizione, che, peraltro, non risulta affatto motivata.

In particolare, prima di bandire il nuovo concorso, il Ministero avrebbe dovuto valutare, comparativamente, le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti, come gli odierni ricorrenti, collocatisi come idonei nella precedente graduatoria.

Tale doverosa comparazione è mancata del tutto, donde, anche sotto tale profilo, si coglie l'illegittimità dell'indizione del nuovo concorso e del relativo bando.

E ciò, a maggior ragione, ove si abbia riguardo al fatto che, come si dirà ancora *infra*, il **in netto contrasto con quanto era stato assicurato ai ricorrenti con le note del Ministero del 2 agosto 2023 e del 7 agosto 2023**, il nuovo bando è risultato preclusivo della partecipazione degli odierni ricorrenti, nonostante gli stessi siano risultati idonei alla precedente selezione pubblica, ed è stato quindi immediatamente impugnato innanzi Codesto TAR del Lazio, col ricorso n.11221/2024, la cui pronunzia definitiva si va ad impugnare innanzi al Consiglio di Stato.

Ovviamente, i denunciati vizi che affliggono il bando di concorso si ripercuotono, inevitabilmente, sugli atti successivamente adottati, tra cui la graduatoria finale, rendendoli del pari illegittimi.

## 1.2.

Peraltro, la indizione del nuovo concorso, nella misura in cui vanifica l'interesse dei soggetti risultati idonei al precedente avviso pubblico, si pone in contrasto anche con gli articoli della Costituzione che, *inter alia*, tutelano e promuovono il diritto al lavoro, tra cui l'art. 4, l'art. 35 e l'art. 97 della Costituzione.

In particolare, la indizione del nuovo concorso, senza aver prima proceduto ad assumere gli idonei dell'avviso precedente, la cui graduatoria, a tacer d'altro, era ancora valida ed efficace al momento in cui si è manifestata la carenza di organico e la necessità di coprire detta carenza (in coerenza con i principi di buon andamento e organizzazione dei pubblici uffici), si pone in contrasto con i seguenti precetti costituzionali:

- *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”* (art. 4, co. 1);
- *“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”* (art. 35, co. 1);
- *“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”* (art. 97, co. 4).

Anche per tale ragione, quindi, gli atti impugnati, compresa la graduatoria finale e gli ulteriori atti in epigrafe indicati, sono illegittimi.

## 2.

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO (BANDO) DI SELEZIONE DEL 27 DICEMBRE 2019 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., IN PARTICOLARE DELL'ART. 35, COMMA 5-TER - VIOLAZIONE E/O FALSA**

**APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 149, LEGGE 160/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15, DPR 487/1994 E S.M.I. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DELLE C.D. PRELEGGI E DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91, COMMA 4, D.LGS. N. 267/2000 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE 56/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 858, LEGGE 178/2020 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (GIUSTIZIA) DEL 30 GIUGNO 2022 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.L. 9 GIUGNO 2021, N.80 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE - ERRORE NEI PRESUPPOSTI - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Con il presente motivo, autonomo ma connesso al (e per certi versi integrativo del) precedente, si deducono le ragioni per le quali il Ministero avrebbe dovuto specificamente espungere, dalla messa a concorso, i tre posti di conducente per i quali gli odierni ricorrenti avevano maturato il diritto ad essere assunti tramite scorrimento della precedente graduatoria.

E se è vero che detto diritto è già al vaglio del Giudice Ordinario, per gli accertamenti ad esso demandati e per le pronunzie ad essi consequenziali, è altresì vero che le medesime questioni rilevano qui quale causa di illegittimità della “nuova” procedura concorsuale (anche se, per il vero, quella precedente era una procedura di reclutamento ex Legge 56/1987 e ss.mm.ii.) indetta dal Ministero intimato.

Deve innanzitutto osservarsi come l’assunto su cui il Ministero ha basato il diniego di scorrimento, ossia l’avvenuto decorso dei due anni dalla approvazione della graduatoria, in tesi avvenuta il 16 febbraio 2021, è doppiamente infondato, atteso:

**2.1.** che, tenuto conto della c.d. “specialità” dell’Avviso di Selezione del 27 dicembre 2019 (che infatti costituisce la *lex specialis* della procedura e che non è stato impugnato da chicchessia), nella fattispecie trova ancora applicazione il termine di scorrimento (*alias*: di utilizzabilità della graduatoria) di TRE e non già di DUE anni;

**2.2.** e che, in ogni caso, il *dies a quo* del termine di utilizzabilità e/o di scorrimento della graduatoria (triennale o biennale che esso sia), va individuato, giusta la normativa che

subito si vedrà, nella approvazione ministeriale (unica) e non già nelle (auto) approvazioni (non ministeriali) delle singole graduatorie distrettuali.

Orbene, l'accoglimento di uno qualsiasi dei due suddetti motivi condurrebbe comunque (ed in chiave assorbente) alla affermazione per cui, alla data del D.P.C.M. 11 maggio 2023, la graduatoria era invece ancora valida ed utilizzabile: il che, come detto, refluisce, rendendolo illegittimo, nel D.D.G. indittivo del (nuovo) concorso.

Andiamo, anche qui, per ordine.

### 2.1.

Come sopra evidenziato, nel rigettare l'istanza di scorrimento del ricorrente, il Ministero della Giustizia ha asserito che, *"...essendo stata la graduatoria approvata con verbale del 16 febbraio 2021 da parte della Commissione esaminatrice distrettuale competente, si comunica che la stessa risulta non più valida alla data del 16 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001"* (e s.m.i.).

Orbene, la suddetta affermazione, dichiaratamente posta a base del rigetto della istanza del ricorrente, è del tutto erronea, infondata e, quindi, illegittima, per diversi motivi e sotto diversi profili.

Il primo di essi si concreta nel fatto che il Ministero ha ritenuto (a nostro avviso: erroneamente) che, nel caso di specie, il termine di validità della graduatoria fosse quello di 2 (due) anni, così come previsto art. 35, co. 5-ter, D.Lgs. n.165/2001, novellato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Il citato art. 1, comma 149, L. 160/2019, come è noto, nel modificare l'art.35, co. 5-ter, D.Lgs. n.165/2001, ha previsto che *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione"*.

In altre parole, per effetto della suddetta modifica, ripristinandosi quello che era il sistema anteriore alla Legge 24 dicembre 2007, n.244, il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni pubbliche è stato ridotto da 3 (tre) a 2 (due) anni ed il *dies a quo* di detto periodo è stato individuato (in luogo che nella pubblicazione) nella approvazione della graduatoria.

Tuttavia, tale modifica non opera nel caso di specie, atteso che il bando di concorso, **datato 27 dicembre 2019**, è stato approvato prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica e tanto più che, come subito si vedrà, esso recava espressamente delle norme di

recepimento della Legge 165/2001 (ovviamente nel testo in quel momento conosciuto e vigente).

Infatti, come appena evidenziato, il bando di concorso è **stato approvato il (ed infatti reca espressamente la data del) 27 dicembre 2019**, laddove, per contro, la modifica dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001 (con riduzione del termine di vigenza delle graduatorie da 3 a 2 anni), è avvenuta per effetto di una norma, l'art. 1, co. 149, Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), votata nello stesso giorno 27 dicembre 2019 (peraltro in tarda ora) e, soprattutto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 19, Legge 160/2019).

È quindi ed altresì evidente che, quando l'Avviso di selezione in questione fa riferimento, in premessa (ossia tra i "VISTO"), il D.Lgs. 165/2021, detto riferimento (così come i conseguenti affidamenti in tal guisa legittimamente ingenerati nei concorrenti) era ed è ovviamente correlato al testo del TUPI vigente al momento della redazione ed approvazione dell'Avviso, ossia in data antecedente e prossima, e comunque non successiva, al 27 dicembre 2019.

E lo stesso dicasi con riferimento al contenuto dell'art.13 dell'Avviso, in cui, *inter alia*, si richiamava il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – **ovviamente nel testo vigente all'epoca (27 dicembre 2019) della redazione ed approvazione dell'Avviso stesso** – tra le norme dichiarate applicabili "*per quanto non espressamente menzionato*" nello stesso Avviso.

Di conseguenza, a parere dei ricorrenti, nella fattispecie, **il termine di vigenza delle graduatorie deve ancora qui riaffermarsi in tre (e non in due) anni.**

Peraltro, poiché la modifica da tre a due anni del periodo di utilizzabilità della graduatoria sarebbe stata peggiorativa per i concorrenti, non si ritiene che essa potesse trovare ingresso retroattivo nella procedura de qua.

Pertanto, la diversa interpretazione fornita dal Ministero:

- in primo luogo, si pone in contrasto con l'osservazione (logica) per cui l'Avviso del 27 dicembre 2019 non poteva (e non può) che far riferimento al D.Lgs. 165/2001 vigente all'epoca della sua formazione ed approvazione (ossia anteriore alla modifica operata con Legge 160/19), nonché, attesa la natura peggiorativa della norma sopravvenuta per i concorrenti, con i legittimi affidamenti che gli stessi (con la partecipazione alla procedura

selettiva secondo le norme dell'epoca) riponevano in detto richiamo;

- in secondo luogo, essa confligge sia con l'art. 11 delle c.d. Preleggi, che, come è noto, stabilisce che *“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*, sia, quindi, con l'art. 25 della Costituzione, sia con il principio generale *tempus regit acta*.

**Principio, questo, che, con riferimento alle procedure concorsuali, deve essere applicato facendo riferimento al momento di approvazione del bando e non a quello di approvazione della graduatoria.**

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza, specie quella del Consiglio di Stato, le procedure concorsuali restano soggette alla disciplina vigente al momento della approvazione del bando e, pertanto, sono insensibili alla normativa sopravvenuta a meno che questa non preveda espressamente una propria efficacia retroattiva (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2858; id., 14 aprile 2010, n. 2064; id., 11 settembre 2009, n. 5479; Sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).

Nel caso di specie, la normativa sopravvenuta nulla disponeva in tale senso.

È appena il caso di rilevare che il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che:

*“(…) è principio consolidato in tema di pubblici concorsi che le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione di candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni, non trovano applicazione alle procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018).*

(…)

*Tale regola, peraltro, tutela il principio di affidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando o, il che è sostanzialmente è lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa.*

*Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richia-*



***mate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46).***

*Il principio “tempus regit actum” non determina problemi particolari per l’emanazione di un singolo provvedimento amministrativo; diverso è il caso della sequenza di atti che costituiscono un procedimento, come nel caso delle procedure concorsuali, per la disomogeneità di disciplina che potrebbe derivarne.*

*Infatti, il procedimento amministrativo è composto da una pluralità di atti dotati di propria autonomia funzionale, susseguenti, diversi e coordinati fra loro, finalizzati all’emanazione di un provvedimento finale.*

*In tale ipotesi, il principio “tempus regit actum” comporterebbe che ciascun atto del procedimento sia regolato dalle norme in vigore nel momento del compimento del singolo atto (del resto le condizioni di legittimità dell’atto amministrativo vanno riscontrate alla luce delle situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione con irrilevanza dello ius superveniens; cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8341-2003).*

***Questa regola subisce, però, una logica eccezione in quei procedimenti che possono essere considerati unitari, come ad esempio i concorsi pubblici o i procedimenti di scelta del contraente della pubblica amministrazione mediante bando pubblico.***

***Sul punto la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che i concorsi debbano espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, che, com’è noto, costituisce lex specialis del procedimento e, in quanto tale, cristallizza le norme vigenti al momento iniziale del procedimento.***

*Di conseguenza, il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività, quale è quella di espletamento di un concorso, interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio: pertanto mentre le norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, di regola non modificano i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme*

*stesse (cfr. **Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 124**).*

*È così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento” (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 maggio 2011, n. 9**).*

*Pertanto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9-2011 conferma in toto gli anzidetti principi, fornendo un contributo chiarificatore in merito alla portata del principio del tempus regit actum nelle procedure concorsuali, in considerazione delle argomentazioni relative alla retroattività delle norme di interpretazione autentica, quale fattispecie eccezionale rispetto alla regola generale secondo cui la legge può disporre solo pro futuro” (in termini: **Cons. St., Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216**, le cui motivazioni sono state richiamate anche da **Cons. St., Sez. VII, 1 giugno 2022, n. 4441**).*

E ciò è già sufficiente per affermare che, al momento del D.P.C.M. 11 maggio 2023, non essendo ancora decorso (anche a voler ipoteticamente considerare l’approvazione distrettuale, e non ministeriale, della commissione del 16 febbraio 2021) il termine triennale di scadenza della graduatoria, gli odierni ricorrenti avrebbero potuto e dovuto essere assunti.

Prevenendo possibili, ma infondate obiezioni, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che, al momento dell’indizione del nuovo bando di concorso (agosto 2024), la graduatoria della precedente procedura, anche a voler considerare la sua validità triennale, sarebbe comunque scaduta a febbraio del 2024.

Ed invero, una tale obiezione non terrebbe conto del fatto che, così come autorevolmente chiarito dalla più volte richiamata decisione n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria, “non è divisibile, poi, l’ulteriore eccezione prospettata dall’amministrazione, la quale osserva che, nelle more del giudizio, è ormai trascorso un triennio dalla pubblicazione della graduatoria. Pertanto, a suo dire, anche accogliendo la tesi difensiva dei ricorrenti, in caso di annullamento delle procedure concorsuali impugnate in primo grado, gli appellanti non potrebbero ottenere l’assunzione in servizio, perché la graduatoria ha definitivamente perduto la propria efficacia, quanto meno dal 23 marzo 2009.

*È sufficiente osservare che l'eventuale annullamento delle procedure concorsuali impugnate in primo grado avrebbe portata pienamente retroattiva, determinando l'obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi, ora per allora, sulle corrette modalità di reclutamento del personale" (Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n.14).*

Pertanto, con la proposizione del primo ricorso al TAR Sicilia-Palermo, poi traslato al Giudice ordinario e in atto ancora pendente, i ricorrenti hanno "sterilizzato" il decorso del tempo, con la conseguenza che, come detto, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che alla data del nuovo bando di concorso indetto il 7 agosto 2024 la validità triennale della graduatoria della precedente procedura sarebbe comunque scaduta.

A quanto sopra, peraltro, si aggiungono le ulteriori deduzioni che saranno *infra* svolte (v. il paragrafo 2.3.).

## 2.2.

Inoltre, anche a volersi ammettere (ma solo per astratta e denegata ipotesi) che al nostro caso si applichi il termine biennale, esso non può comunque farsi decorrere dal verbale di approvazione della Commissione distrettuale, atteso il disposto (nel testo *ratione temporis* vigente) dell'articolo 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (costituente il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*").

Detta disposizione, come è noto, è stata integrata e modificata due volte:

- una prima volta (lievemente) con il D.P.R. 30 ottobre 1996 n.693;
- nonché, una seconda volta (in maniera più marcata), col D.P.R. 16 giugno 2023, n.82, con decorrenza 14 luglio 2023, ossia successivamente al D.P.C.M. 11 maggio 2023 e, quindi, senza effettivo rilievo con riguardo ai ricorrenti.

Orbene, il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 15, comma 7, D.P.R. 487/1994, sì come vigente sia alla data del 27 dicembre 2019 (approvazione dell'Avviso di selezione), sia a quella del 1° gennaio 2020 (entrata in vigore della Legge 160/2019) sia a quelle dell'11 maggio 2023 e del 12 giugno 2023 (rispettivamente: emanazione e pubblicazione sulla G.U.R.I. del D.P.C.M. 11 maggio 2023), ossia nel testo risultante dalle modifiche ope-



samente, costituirebbe una vera e propria aporia del sistema.

Ed infatti, nell'ipotetica ottica della decorrenza differenziata dei termini di vigenza delle graduatorie, ciascuna decorrente (in tesi ministeriale) dal verbale di approvazione delle varie commissioni, le Corti di appello le cui commissioni hanno lavorato celermente vengano penalizzate, con riferimento alle possibilità assunzionali riguardanti i posti resisi vacanti, rispetto a quelle che hanno completato in ritardo (o comunque dopo) i propri lavori, atteso che le prime vedrebbero scadere prima il biennio utile ai fini dello scorrimento e della copertura dei posti resisi nelle (maggiori) more vacanti e da coprire per proprie esigenze organizzative, mentre le seconde potrebbero paradossalmente giovare dei ritardi delle rispettive commissioni, che però avrebbero dilatato i termini di scorrimento delle graduatorie (nello specifico, sarebbero penalizzate le Corti di appello di Genova e di Caltanissetta, le cui commissioni hanno completato celermente i propri lavori, mentre altre Corti di appello hanno completato le proprie attività solo a fine 2022 o, addirittura, nel 2023: **sicché, aggiungiamo, l'approvazione ministeriale – non potendo essere intervenuta prima dell'ultimo verbale di commissione locale – non può essere intervenuta prima del 2023**).

Laddove, è proprio considerando – giusta il disposto dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – quale *dies a quo* unico quello del decreto ministeriale approvativo, che tali aporie non si andrebbero a verificare !!!

Decreto ministeriale approvativo il cui onere produttivo, sia perché volto a provare l'eccezione di decadenza della graduatoria sia in funzione dei principi di vicinanza della prova, grava sul Ministero e non già sulla parte ricorrente (la quale, ad ogni buon conto, ove ed in quanto ciò occorrer possa, fa qui espressa **istanza di esibizione e/o di emissione di ordine di esibizione**, fermo restando che essa non può essere intervenuta prima del 2023, ossia prima che l'ultimo verbale di commissione locale fosse definito).

Donde la fondatezza anche del presente motivo di ricorso, il quale, a ben vedere, refluisce anch'esso (rendendolo illegittimo) sul nuovo bando (e sui provvedimenti successivamente adottati, tra cui la graduatoria), nella misura in cui il Ministero ha messo a concorso anche i tre posti che avrebbero dovuto essere ricoperti dagli odierni ricorrenti.

### 2.3.

Peraltro, anche a voler considerare corretti (anche qui solo per astratta e denegata ipotesi) sia il richiamo operato dal Ministero della Giustizia al nuovo termine biennale di

vigenza della graduatoria ed al *dies a quo* (approvazione distrettuale della stessa) la data del verbale di esame del 16 febbraio 2021, la pretesa scadenza dell'affermato biennio (nel giorno 16 febbraio 2023) non potrebbe comunque essere invocata dal Ministero a sostegno del rigetto delle istanze dei ricorrenti.

**Il rispetto (o meno) del termine di validità (vigenza) della graduatoria** (sia esso biennale che triennale) **non va individuato né nel decreto autorizzativo** (che le note ministeriali a suo tempo inoltrate ai ricorrenti, indicano nel D.P.C.M. 11 maggio 2023, pubblicato sulla GURI del 12 giugno 2023), **né, tanto meno, con riferimento alla data di del nuovo bando di concorso** (dell'agosto del 2024), **bensì nella data in cui i posti si sono “resi disponibili”**.

Ed invero, il testo dell'art.35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001, così come invocato dal Ministero nelle note in questione (ossia nel senso che: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”*) tratta il termine di vigenza delle graduatorie ma non indica il presupposto che, in detto periodo di vigenza, deve (tempestivamente) intervenire affinché si possa realizzare l'utilizzazione (mediante scorrimento) della graduatoria.

A ciò provvede, come detto, il disposto - che il Ministero, non invocando, ha falsamente applicato o disapplicato o, se si preferisce, illegittimamente obliterato - dell'art.15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487<sup>6</sup>, il cui testo, nella formulazione *ratione temporis* vigente (ossia quella vigente sia alla data del 27 dicembre 2019, sia a quella del 1° gennaio 2020 sia, soprattutto, a quelle dell'11 maggio 2023 e del 12 giugno 2023, ossia nel testo risultante dalle modifiche operate col solo D.P.R. 693/1996), era<sup>7</sup> il seguente: *“Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla*

---

<sup>6</sup> Ossia, per l'appunto, il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*.

<sup>7</sup> Ed invero, con il recentissimo D.P.R. 16 giugno 2023, n.82, con decorrenza dal 14 luglio 2023 (e quindi non applicabile al nostro caso), il predetto comma 7 dell'art.15, D.P.R. 487/1994 è stato così sostituito, omologandolo al nuovo disposto del comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001:

*“7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”*.

***data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili***’.

Sicché, in disparte la sovrapposizione del termine di diciotto mesi con quello successivamente normato (sia esso di due o di tre anni), la suddetta norma evidenzia che il presupposto dello scorrimento della graduatoria è che i posti si **rendano disponibili** (e non che venga autorizzata la assunzione per la loro copertura), “***entro tale data***” di efficacia della graduatoria.

Per di più, tale ermeneusi è tuttora confermata dal disposto dell’art. 91, comma 4, D.Lgs. 267/2000, il quale, giusta la citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14/2011 e la successiva giurisprudenza (v. **Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014 n.4119**), assume valenza di principio generale.

Ora, come evidenziato in parte narrativa, la carenza di conducenti di automezzi era ben nota al (ed è stata comunque formalmente ufficializzata e pubblicizzata dal) Ministero della Giustizia già nel corso del 2021 e del 2022, così come dimostrano, inequivocabilmente:

- **sia** la procedura di interpello del 17 luglio 2021 per la copertura di ben 590 posti, di cui ben 13 nel Distretto di Caltanissetta come conducenti di automezzi;

- **sia** il Piano Triennale (2022-204) dei Fabbisogni del Personale, pubblicato il 6 giugno 2022, dal quale infatti risulta una carenza di ben 959 conducenti, a livello nazionale (al proposito, si è già visto che il successivo interpello del 26 luglio 2023 ha dimostrato che ben 19 unità erano e sono riferite al Distretto della Corte di appello di Caltanissetta), per la quale il medesimo Piano Triennale (al paragrafo 6) prevedeva, *inter alia*, lo “***scorrimento di graduatorie vigenti***” (ed all’epoca, anche a far nostre tutte le affermazioni del Ministero, era senz’altro vigente anche quella che vedeva gli odierni ricorrenti quali idonei);

- **sia** l’approvazione del c.d. PIAO, mediante D.M. Giustizia del 30 giugno 2022.

Orbene, poiché è di palmare evidenza che tutte e tre le suddette date (in cui v’è evidenza formale che si sono “***resi disponibili***” dei posti) rientrano appieno entro la data del 16 febbraio 2023 (*i.e.*: entro i due anni dalla approvazione della graduatoria della Corte di appello di Caltanissetta, avvenuta il 16 febbraio 2021), è evidente che, anche a voler disattendere i due precedenti rilievi (2.1. e 2.2.), il diniego dello scorrimento della

graduatoria è illegittimo.

#### 2.4.

Ed ancora, anche a voler ritenere (ma sempre e solo per astratta e denegata ipotesi) che il momento rilevante ai fini del *dies ad quem* della scadenza di vigenza della graduatoria sia quello del decreto autorizzativo all'assunzione, non sembra esatto che detto decreto venga individuato nel D.P.C.M. 11 maggio 2023.

Ed invero, il riferimento (operato nelle conclusioni – paragrafo 11 – del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 del 6 giugno 2022) all'art.1, comma 858, della Legge 178/2020 (sopra riportato), richiamava una già intervenuta autorizzazione “*ad assumere un contingente di 1.231 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di II e III area, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che consente di implementare la programmazione assunzionale di 6.033 unità, fino a 7.264 unità di personale*”.

Inoltre, le stesse premesse del D.P.C.M. dell'11 maggio 2023 (che ha approvato il PIAO approvato con D.M. 30 giugno 2022, in cui era stato recepito il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 del 6 giugno 2022) evidenziano, con i vari riferimenti all'art.3, Legge 19 giugno 2019 n.56, delle pregresse possibilità di assunzione, che appaiono *prima facie* applicabili anche al nostro caso.

Il riferimento corre:

- al comma 1 dell'art.3, cit., secondo cui – secondo quanto testualmente riportato nel D.P.C.M. 11 maggio 2023 – “*tra l'altro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente*”;

- al comma 3 dell'art.3, cit., con cui – secondo quanto testualmente riportato nel D.P.C.M. 11 maggio 2023 – “*si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle*



*amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile”;*

- al comma 4 dell'art.3, cit., con cui – secondo quanto testualmente riportato nel D.P.C.M. 11 maggio 2023 – si dispone che “*al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'articolo 35, comma 4 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione”;*

- al comma 5 dell'art.3, cit., con cui – secondo quanto testualmente riportato nel D.P.C.M. 11 maggio 2023 – si dispone che “*le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri –*

*Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3”;*

- al comma 8 dell’art.3, cit., con cui – secondo quanto testualmente riportato nel D.P.C.M. 11 maggio 2023 – si dispone che *“fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

## 2.5.

Ed ancora, anche a voler (astrattamente) ritenere infondati tutti i precedenti motivi, non sembra legittimo che il tempo (specie quello eccessivo) impiegato dalla P.A. possa andare a scapito dei lavoratori che confidino in un tempestivo utilizzo (scorrimento) della graduatoria.

E ciò specie alla luce delle varie *rationes* di prevalenza dello scorrimento della graduatoria additate dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011 n.14, tra le quali (oltre al risparmio di costi e di tempi) quelle di **“trasparenza e di imparzialità”** spiegate dal massimo organismo nomofilattico amministrativo ai paragrafi 49 e 50 della predetta sentenza n.14/2011 (in tal senso, cfr. pure, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 1° agosto 2014 n.4119, cit.), laddove, per converso, attendere (anche ove ciò non dipendesse da mera inerzia e si correlasse all’esigenza di emettere un decreto unico) di emettere il decreto autorizzativo oltre i termini di (presunta) scadenza delle graduatorie implica, di fatto, eludere siffatta specifica *ratio*, indicata dalla Adunanza Plenaria e dalla successiva giurisprudenza amministrativa.

Sul punto, si rinvia a quanto già dedotto col 1° motivo di ricorso.

## 2.6.

Ed ancora, ricollegandoci qui a quanto sopra rappresentato, la posizione assunta dal Ministero presenta degli aspetti addirittura paradossali, di illogicità ed irrazionalità dell’*a-gere* amministrativo, profilando anche seri e concreti dubbi di illogicità manifesta e di

legittimità costituzionale ex artt. 3, commi 1 e 2, e 97, comma 4, Cost.

### 2.6.1.

Ed infatti, ove si consideri che lo scorrimento è stato sostanzialmente negato in quanto (a detta del Ministero) la relativa Commissione (e lo stesso dicasi per quella della Corte di appello di Genova) terminò a suo tempo i lavori celermente, è già qui evidente la presenza (e l'affermazione, oltre che l'ammissione) di una irrazionale forma di penalizzazione della celerità amministrativa (delle Commissioni nissena e ligure) e di abnorme premialità di logiche ritardatarie, atteso che, come già evidenziato, **lo scorrimento è stato già disposto dal Ministero della Giustizia per altre persone inserite utilmente, come idonee non vincitrici, in altre graduatorie distrettuali, e ciò – si badi – sol perché le relative Commissioni hanno terminato le operazioni concorsuali in tempi più lunghi (!!!).**

E tale illogica forma di penalizzazione della celerità dell'operato della Commissione nissena va a scapito:

- non solo degli odierni ricorrenti (e, in genere, di tutti i soggetti classificatisi come idonei non vincitori);

- ma della stessa Corte di appello, che (sempre per via di detta celerità !!!) non ha potuto soddisfare direttamente ed immediatamente le proprie esigenze di personale.

### 2.6.2.

Analoghe considerazioni scaturiscono ove si abbia riguardo al fatto che nella Regione Veneto il Ministero della Giustizia ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con gli Enti Locali al fine di poter attingere alle relative graduatorie (la cui validità è triennale) per l'assunzione del personale (cosa che è realmente accaduta), mentre con riferimento agli odierni ricorrenti lo scorrimento è stato negato in quanto la graduatoria sarebbe scaduta.

### 2.6.3.

Sicché, come detto, è paradossale, illogico ed irrazionale – e profila anche dubbi di illogicità manifesta e di legittimità costituzionale ex artt. 3, commi 1 e 2, e 97, comma 4, Cost. – che allo scorrimento per posti di una amministrazione statale non vengano in ipotesi ammessi i candidati classificati come idonei nella stessa procedura selettiva (in quanto statale e, quindi, sottoposta al termine di vigenza biennale), mentre, a dispetto del fatto che i posti da assegnare siano statali, lo scorrimento per ricoprire detti posti venga riconosciuto in favore di coloro che, per aver preso parte a concorsi di enti locali (con

vigenza triennale delle graduatorie), siano ancora in tempo per beneficiare dello scorrimento (al contempo negato a chi era risultato idoneo nel concorso specifico !!!).

Con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, è paradossale che lo stesso Ministero abbia negato ai ricorrenti (che, si ricorda, hanno preso parte allo specifico concorso del profilo professionale di conducenti di automezzi e sono risultati IDONEI), di essere assunti presso il Distretto di Corte di appello di Caltanissetta, ove, come detto, si è registrata una carenza di conducenti di automezzi di ben 19 unità (!!!).

\* \* \*

Tutti i superiori rilievi, evidenziano l'illegittimità dell'indizione del nuovo bando, atteso che il Ministero non si è minimamente preoccupato di preservare la posizione dei soggetti risultati idonei alla precedente procedura e che, stante le acclamate carenze di organico, hanno fatto affidamento sulla loro assunzione.

Tali vizi, come pure si è detto, ridondano sugli atti successivamente adottati: graduatoria, assegnazione delle sedi, assunzioni etc., i quali, quindi, risultano anch'essi illegittimi e meritano di essere annullati.

### 3.

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – MANCANZA DI COERENZA TRA IL PROFILO PROFESSIONALE E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO – CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

I superiori motivi di ricorso, hanno natura assorbente, investendo l'intero bando e la sua indizione.

Per contro, il presente motivo di impugnazione è finalizzato ad evidenziare l'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui, ai fini della partecipazione, prescrive il possesso di determinati requisiti e, quindi, risulta lesivo per tutti quei soggetti che, come gli odierni ricorrenti (anzi: a maggior ragione come gli odierni ricorrenti, che sebbene risultati idonei con riferimento al precedente avviso) si sono trovati impossibilitati a partecipare al nuovo concorso.

Il riferimento, in particolare, corre all'art.2, *Requisiti ammissione*, ove è prescritto,

*inter alia*, che:

*“1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:*

*(...)*

*l. possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennio e quinquennio). Il predetto titolo si intende conseguito presso scuole o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza”.*

Orbene, la richiesta del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennale o quinquennale), è illegittima, trattandosi di un requisito ulteriore ed ulteriore rispetto all’incarico da ricoprire.

Ciò tanto è vero che, nel precedente avviso detto requisito non era richiesto.

Ora, se è vero che nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione ad un concorso pubblico l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità, è altrettanto vero che detta discrezionalità va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare.

Pertanto, tale discrezionalità è sempre suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà, allorché vengano richiesti requisiti immotivatamente gravosi rispetto al posto da occupare (*ex multis*: **Cons. St., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6972**; nello stesso senso: **Cons. St., Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098**).

La richiesta del diploma di scuola secondaria di secondo grado ai fini della partecipazione al concorso in questione, è illogica, eccessiva ed abnorme, non risultando detta richiesta per nulla coerente con il profilo professionale messo a concorso, ossia quello di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose, risolvendosi, pertanto, in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Sicché, non risulta affatto giustificata, ai fini della partecipazione al concorso, la richiesta del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

È appena il caso di ricordare che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (*“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*), nel prevedere che *“L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, esprime il principio del *favor participationis* alle selezioni per la costituzione del rapporto di pubblico impiego.

Il successivo art. 2, comma 6, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui *“Le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'amministrazione o dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti. [...]”*, esprime invece il criterio della coerenza tra i requisiti di accesso al concorso e le competenze proprie della posizione professionale che i vincitori andranno a ricoprire.

Sia il principio del *favor participationis*, sia il criterio della coerenza tra i requisiti di accesso e posizione lavorativa da ricoprire rispondono al principio del buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.

Il *favor participationis*, in particolare, impedisce che la platea dei concorrenti venga irragionevolmente ristretta mediante l'esclusione di aspiranti in possesso di titoli comunque coerenti con la figura professionale oggetto di selezione.

Orbene, così come risulta dal mansionario *illo tempore* allegato all'avviso di selezione del 2019, le specifiche professionali della figura del conducente di automezzi, sono:

*“Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo; capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice”*.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che i “*Contenuti professionali*” recati nel mansionario suddetto, sono stati richiamati anche nel bando di concorso in questione, ove, infatti, si legge quanto segue:

*“Visto, nelle more della definizione in sede di contrattazione integrativa delle famiglie professionali, l’inquadramento, secondo il collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, del profilo professionale di conducente di automezzi già in Area II F1 – e la descrizione dei contenuti professionali: “Lavoratori incaricati della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione. Lavoratori che senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all’Operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo, In caso di temporanea o definitiva perdita dell’idoneità alla guida le mansioni individuate come esigibili dall’Operatore giudiziario diventano esclusive ai sensi dell’art. 3 del CCNL16/05/2001”.*

Orbene, anche alla luce dei c.d. “*Contenuti professionali*” richiamati nel bando di concorso e che, si ripete, **sono GLI STESSI di quelli del mansionario a suo tempo richiamato nell’avviso di selezione del dicembre 2019**, la prescrizione del diploma di scuola secondaria di secondo grado non risulta affatto coerente.

Non a caso il mansionario prevedeva, quali “*Requisiti per l’accesso dall’esterno*”, il possesso del “*Diploma di istruzione secondaria di primo grado, con le abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati*”.

Conseguentemente, la prescrizione, da parte del bando qui impugnato, del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, risulta illegittima, risultando tale prescrizione non coerente con il profilo professionale da ricoprire e, quindi, sproporzionata rispetto alle esigenze del Ministero e contraria al principio del *favor participationis*.

Inoltre, la suddetta previsione, recata, come detto, nell’art. 2, si pone in contrasto con le specifiche professionali e con i “*Contenuti professionali*” della figura del conducente di automezzi richiamati nello stesso bando (!!!), il quale:

- pertanto, risulta altresì contraddittorio;
- ed appare anzi, appare logicamente paradossale ove si ponga mente al fatto del venir meno, nella nuova procedura, della richiesta del requisito del possesso della patente speciale, che invece era richiesto nella precedente procedura selettiva !

Come se il conducente di automezzi debba saper parlare (in contrasto con le regole

di guida che impongono attenzione), invece di saper ben guidare (come attestato dal possesso di patenti speciali).

Donde l'illegittimità della clausola del bando di concorso che prescrive, quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado.

Donde l'illegittimità della clausola del bando di concorso che prescrive, quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado.

Ovviamente, tale illegittimità si estende anche alle altre previsioni del bando di concorso che suppongono il possesso del diploma, nonché, ovviamente, agli atti successivamente adottati, prima tra tutte, la graduatoria finale.

Anche in questo caso, prevenendo obiezioni avversarie, si rappresenta che nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL 2019/2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, prevederebbe quale requisito di accesso il diploma di scuola secondaria di secondo grado, atteso che appare – ed è – illogico e contraddittorio pretendere un requisito (come visto) ultroneo rispetto alle mansioni da ricoprire e, al contempo, escludere requisiti, essi sì pertinenti, come quello relativo al possesso della patente speciale.

A ciò va aggiunto che, per le ragioni già sopra evidenziate (e che qui si richiamano), il nuovo sistema di classificazione non potrebbe comunque trovare applicazione nei confronti dei ricorrenti, i quali, come detto, sono risultati idonei alla precedente procedura (per la quale non era richiesto il diploma) e, quindi, il loro diritto all'assunzione (con conseguente illegittimità degli atti in questa sede impugnati), discende da tale circostanza.

Fermo restando che, come detto, anche il richiamo al nuovo CCNL non può valere sanare il vizio di manifesta irragionevolezza e sproporzione della clausola del bando.

\* \* \*

**ISTANZA EX ARTT. 41 E 52 C.P.A.**

Il presente ricorso, oltre che - ovviamente – all'Amministrazione che ha emanato gli atti impugnati, viene notificato ai controinteressati in epigrafe indicati.

Peraltro, poiché le questioni dedotte col ricorso - postulando, *inter alia*, ragioni di illegittimità dell'indizione del nuovo concorso nonché di illegittimità del bando – afferiscono all'intera procedura di gara (coinvolgendo anche la graduatoria finale e gli atti

successivi, i quali, infatti, verrebbero ad essere travolti), controinteressati risultano essere tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale, la cui posizione verrebbe infatti incisa dall'accoglimento del ricorso.

Tuttavia, l'elevato numero dei soggetti controinteressati, che quindi potrebbero avere interesse a costituirsi in giudizio, giustificano la presente richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 41 (comma 4) e 52 c.p.a.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli odierni ricorrenti chiedono di poter essere autorizzati alla notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, secondo le modalità che verranno prescritte dall'Ecc.mo TAR e dallo stesso ritenute più idonee.

\* \* \*

Per quanto sopra, gli odierni ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi:

- preliminarmente chiedono

**A S.E. IL PRESIDENTE**

di autorizzare i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., secondo le modalità che intende prescrivere;

- concludono chiedendo che:

**PIACCIA ALL'ECC.MO T.A.R.**

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, in toto o in parte, gli atti impugnati, con ogni e più opportuno, conseguente provvedimento.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

*S.J.*

Ai fini del C.U. si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di atti concernenti un concorso pubblico, sicché lo stesso è soggetto al versamento del C.U. nella misura di Euro 325,00.

Caltanissetta, li 12 gennaio 2026

Avv. Umberto Ilardo